CAMERA DEI DEPUTATI N. 4561

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

—

Formazione professionale dei lavoratori

Seduta del 14 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. – È esigenza unanimemente avvertita e ormai indifferibile quella di conferire moderne impostazioni e organica disciplina alla formazione professionale dei lavoratori, chiamata a svolgere – soprattutto nell'attuale congiuntura – un ruolo decisivo per il progresso economico e sociale del nostro Paese.

Non v'è dubbio, infatti, che una delle condizioni essenziali per il mantenimento e il potenziamento del processo di sviluppo in atto sia rappresentata dalla possibilità di una adeguata e tempestiva preparazione professionale delle forze di lavoro; perciò, promuovere attività formative quantitativamente e qualitativamente rispondenti alle esigenze di una realtà in evoluzione, costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo, non solo dell'economia, ma di tutto il sistema sociale.

Se, infatti, la società progredisce nel suo complesso solo nella misura in cui è « aperta » e « autopropulsiva », appare evidente la funzione insostituibile che può e deve assolvere una attività formativa che favorisca l'ascesa professionale e sociale degli individui più dotati e la loro capacità a diventare soggetti attivi dello sviluppo, attraverso, soprattutto, la forza liberatrice della cultura che – oggi, come sempre – è veicolo di emancipazione e di progresso umano e civile.

In questa ottica, il ruolo della formazione professionale non si esaurisce ovviamente nel rispondere alla domanda dell'economia, ma, al di là di obiettivi meramente utilitari, si dilata verso il soddisfacimento di tutte le complesse esigenze – umane, sociali, culturali e politiche – che si andranno manifestando in una collettività in rapida evoluzione quale è la società italiana.

Una siffatta impostazione è, peraltro, in perfetta armonia con la lettera e con lo spirito della norma costituzionale (articolo 35) che impegna la Repubblica a curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavora-

tori: formazione (in cui è compresa e sottintesa tutta una gamma di valori educativi, culturali e morali, trascendenti la semplice istruzione o addestramento professionale) che, abbinata al concetto di elevazione, dimostra appunto come il nostro Costituente abbia voluto porre l'accento sul carattere non episodico della formazione stessa e sulle sue finalità non strettamente professionali. In definitiva, il processo formativo deve essere, quindi, caratterizzato da aspetti di dinamicità e di continuità e postulare l'apporto costruttivo di strutture differenziate, ma necessariamente convergenti.

Tutto ciò è in linea con i principi affermati e ribaditi nelle più autorevoli sedi internazionali (OIL, CEE), che, unitamente ad un costante miglioramento qualitativo della formazione professionale, sollecitano anche una sua strutturazione sempre più razionale ed aggiornata alle mutevoli esigenze tecniche ed umane del mondo del lavoro.

2. – Così individuate le funzioni fondamentali che la formazione professionale è chiamata ad assolvere come fattore di sviluppo di una società democratica e come componente, in definitiva, di un più esteso sistema di sicurezza sociale, va subito affermato il carattere globale e unitario di tutti i problemi inerenti a tale settore di intervento dei pubblici poteri. La formazione professionale è, cioè, un fatto unico, anche se la sua concreta attuazione necessita di opportune articolazioni settoriali. Lo è perché tende in ogni sua manifestazione o espressione ad un solo obiettivo: la formazione dell'*uomo lavoratore*. Rimane un tutto unico – anzi acquista organicità e completezza – anche se individuiamo, come sembra opportuno, tre « tempi » fondamentali della sua articolazione operativa e metodologica.

Un primo tempo, di impostazione scolastica, che deve mirare essenzialmente ad una preparazione *di base* che sia, ad un tempo, formazione culturale, umana e civica, oltre che professionale. Sotto quest'ultimo aspetto, compito della scuola sembra poi non tanto quello di conferire una preparazione specifica e ristretta quanto quello di offrire al lavoratore di domani le più ampie possibilità di scelta della professione, attraverso un tipo di preparazione polivalente che appare il più idoneo ad agevolare, anche durante la vita professionale, il tempestivo adeguamento del lavoratore alla progressiva e continua evoluzione dei sistemi produttivi.

Un secondo tempo, organicamente e istituzionalmente successivo al precedente, che deve mirare a conferire una preparazione più specializzata, con il duplice obiettivo di inserire duttilmente ed efficacemente il giovane nel quadro delle attività lavorative o di offrire al lavoratore adulto ogni possibilità di recupero, di conversione o di promozione professionale. Qui siamo ormai alle soglie del mondo del lavoro (anzi, già nel vivo della carriera professionale, quando si tratti di promozione di lavoratori occupati) e i relativi interventi; riguardando persone che rivestono la qualità di lavoratori, sono e debbono essere di pertinenza di istituzioni estranee agli ordinamenti scolastici e strettamente connesse, invece, con il mondo del lavoro.

Terzo ed ultimo tempo, infine, è quello aziendale, in cui confluiscono preparazione scolastica e preparazione extrascolastica e in cui si perfeziona, in rapporto a concrete esigenze produttive, la formazione specializzata del lavoratore. È questa una fase che, ovviamente, può realizzarsi solamente in azienda e che, senza soluzioni di continuità, può anche assorbire il secondo tempo di formazione ogni qual volta la via prescelta dal giovane lavoratore sia quella di apprendere il mestiere direttamente sul lavoro, avvalendosi dell'istituto dell'apprendistato.

All'interno di questo quadro armonico e globale, le « competenze » e le delimitazioni di ordine amministrativo e di gestione, pur se necessarie, debbono risolversi in motivi di feconda cooperazione e di solidale, reciproca integrazione, attraverso un costante e intenso coordinamento che, considerando i vari momenti della formazione professionale nella loro fondamentale unità e continuità, permetta la concentrazione degli sforzi ed eviti, invece, il formarsi di sistemi in parallelo o addirittura in concorrenza, a tutto danno, in definitiva, dei lavoratori e delle esigenze produttive.

Il coordinamento delle iniziative, istituzionalizzato ed organicamente attuato a livello governativo, si dimostra perciò assolutamente indispensabile. Soprattutto, il coordinamento con il mondo della scuola, poiché è evidente che non può concepirsi una programmazione delle attività di formazione professionale dei lavoratori ignara dell'organizzazione scolastica e ispirata esclusivamente ai problemi del lavoro e della produzione; essa rappresenterebbe, oltre tutto, una involuzione sotto il profilo etico e sociale che postula, invece, una crescente dilatazione del concetto di formazio-

ne umana globale. La formazione dell'uomo e del cittadino, garantita dalla struttura democratica delle nostre istituzioni, avvenga pure per canali di istruzione distinti: ma che tutti abbiano pari dignità e consentano possibilità di sviluppo, in rapporto alle attitudini, ai meriti e alle capacità dei singoli. Di qui l'esigenza di un sistema coordinato, con piani di smistamento diversi, ma senza rigide preclusioni, e con naturali sbocchi verso forme di integrazione, promozione, elevazione.

3. – Il programma quinquennale di sviluppo economico ha autorevolmente sanzionato le tesi enunciate in precedenza, affermando che la formazione professionale della forza di lavoro deve svolgersi in due tempi distinti:

1° tempo – preparazione scolastica che, anche quando si riferisca ad un determinato campo di attività pratica, deve necessariamente avere carattere polivalente e professionale di base, data la molteplicità di professioni e mestieri in cui si concreta la domanda di lavoro;

2° tempo – preparazione specializzata extrascolastica, aderente alle esigenze specifiche delle singole professioni e dei singoli mestieri; preparazione tanto più specifica ed approfondita quanto più si perfeziona il processo tecnologico ed aumenta la complessità delle strutture sociali.

È compito perciò del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, istituzionalmente preposto alla formazione professionale extrascolastica dei lavoratori, curare la preparazione specializzata prevista dal programma secondo le seguenti direttrici di sviluppo: inserimento dei giovani nel lavoro, qualificazione professionale, promozione sul lavoro.

Sulla base di tali direttrici, nel prossimo quinquennio dovranno essere qualificati in strutture extrascolastiche 1.150.000 giovani, 440.000 disoccupati e 300.000 lavoratori provenienti dal settore primario, con una spesa complessiva di 400 miliardi di lire.

Per il conseguimento di così imponenti obiettivi, il programma, muovendo dalle carenze dell'attuale sistema, postula l'organico riordinamento legislativo di tutto il settore delle attività extrascolastiche di formazione professionale dei lavoratori.

4. – Il presente disegno di legge, adeguandosi alle impostazioni di principio e alle esigenze di riordinamento evidenziate dal programma, vuole appunto costituire, nel settore considerato, lo strumento di attuazione del programma medesimo.

La formazione professionale di cui tratta il « disegno » è, perciò, quella che opera al di fuori degli ordinamenti scolastici e alle soglie del mondo del lavoro.

A tale formazione sovrintende, come è noto, dal giorno della sua ricostituzione ad Amministrazione centrale unitaria dello Stato, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Infatti, il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, nel determinare i compiti della nuova amministrazione, affidò ad essa competenza in materia di « formazione professionale e perfezionamento dei lavoratori » nonché di « vigilanza sugli enti aventi tali scopi ». Questa attribuzione di competenza (intesa a sancire che in questo, come in ogni altro suo settore di intervento, il Ministero del lavoro è chiamato ad operare a vantaggio dei lavoratori, naturali destinatari di tutta la sua attività), ebbe a trovare successivamente espressione, oltre che in talune disposizioni di portata settoriale, nella legge 29 aprile 1949, n. 264, che, modificata e integrata nel 1951, costituisce tuttora lo strumento giuridico e finanziario attraverso il quale lo Stato opera la gran parte dei propri interventi nel settore della formazione professionale dei lavoratori.

Per la verità un sistema organico di corsi professionali già esisteva dal 1938. Ma esso, appunto perché istituito, oltre che nel quadro di ordinamenti tramontati, alla vigilia della guerra e in una situazione di quasi pieno impiego delle forze del lavoro, connessa con lo sforzo produttivo inerente alle imminenti vicende belliche, mirava più che alla formazione, al perfezionamento professionale di persone già inserite nel ciclo produttivo, e, perciò, in condizioni di derivare i mezzi necessari a soddisfare le esigenze normali di vita. Situazione questa ben diversa da quella che il legislatore si trovò a dover fronteggiare nell'immediato dopoguerra, allorché una massa di reduci, profughi, sinistrati, ecc., valutata in alcuni milioni di unità, venne a trovarsi, priva o dimentica di ogni preparazione professionale e in condizioni di estremo bisogno, nella urgente necessità di procurarsi un qualsiasi lavoro in Italia o all'estero. Fu così che, dapprima con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, integrato da altro dell'anno successivo, e poi con la già menzionata legge n. 264 del 29 aprile 1949, la materia della formazione professionale dei lavoratori venne concepita e disciplinata con intenti prevalentemente assi-

stenziali, dovendosi mirare anzitutto e soprattutto, in un clima di generale depressione economica e sociale, al recupero dei disoccupati prodotti dalla guerra, mediante iniziative di rapida qualificazione e riqualificazione professionale atte ad agevolarne il graduale reinserimento in attività lavorative. La legge 264, come tante altre leggi del tempo, fu perciò essenzialmente un benemerito provvedimento di emergenza, con finalità anche di assistenza economica: finalità contingenti che permearono di sé le norme di legge, determinando il ricorso a formule *sui generis* di formazione professionale (cantieri-scuola) e snaturando, almeno nei primi tempi di attuazione della legge medesima, anche le vere e proprie attività formative.

Una siffatta impostazione, se corrispose – trovandovi giustificazione – ad uno stato di necessità imposto dalle drammatiche vicende del dopoguerra, certamente appare inidonea al giorno d'oggi. Né a migliorare le cose ha contribuito gran che la legge 4 maggio 1951, n. 456, con la quale, a modifica di alcune disposizioni della legge del 1949, fu conferita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la generica facoltà di promuovere direttamente o di autorizzare l'istituzione di corsi di addestramento professionale, inizialmente riservati ad esclusivo beneficio dei disoccupati. A parte, infatti, la pura e semplice enunciazione di principio (che, sul piano pratico, ha consentito tuttavia di operare – e sempre più intensamente – per la preparazione professionale di quella considerevole aliquota della popolazione giovanile che, dopo il periodo della scuola dell'obbligo, non prosegue gli studi scolastici e, per ragioni di ordine quasi sempre economico, si iscrive nelle liste di collocamento in cerca di primo impiego), la disciplina del processo formativo è rimasta, come all'origine, embrionale e frammentaria, così come immutato è rimasto il sistema di finanziamento del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » basato essenzialmente su un contributo straordinario annuo a carico della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Contributo che – integrato da altro, anch'esso annuo, a carico del bilancio dello Stato – trova la sua logica giustificazione nel fatto che la legge del 1949 si preoccupò di risolvere i problemi relativi alla qualificazione ed alla riqualificazione dei disoccupati.

Va riconosciuto però che, nonostante le particolari condizioni economiche e sociali in cui potè esprimersi, la legge 264 non è esente da pregi, quali, in modo particolare, quello di avere reso la frequenza dei corsi da parte degli interessati non solamente gratuita, ma, limitatamente ai disoccupati, anche remunerata (rendendo così possibile di « agganciare » ai corsi vaste aliquote di disoccupati che altrimenti, assillati dal bisogno, li avrebbero o totalmente disertati o insufficientemente frequentati) e quello di avere previsto un altro importante incentivo alla frequenza dei corsi e, cioè, il conferimento ai « promossi » di un diritto di preferenza in sede di avviamento al lavoro. D'altra parte, la stessa terminologia di « addestramento » usata dal legislatore, se al giorno d'oggi appare viziata da un'angusta concezione dei valori educativi, culturali e morali, che pur debbono rivestire le iniziative, anche le più modeste, di formazione professionale dei lavoratori, riflette fedelmente le necessità e le urgenze del periodo *post*-bellico, che, nel settore considerato, proponevano scopi meramente utilitari, di rapida attuazione e, perciò, circoscritti al semplice conseguimento della destrezza pratica richiesta per l'esercizio dei vari mestieri.

Ma sono appunto i pregi di un provvedimento di emergenza a convertirsi in difetti, quando, con lo stesso provvedimento, si sono dovuti affrontare e risolvere problemi del tutto nuovi e diversi in una situazione sociale ed economica profondamente mutata e in rapida, continua evoluzione. Il sistema vigente, quindi, appare ormai inidoneo a corrispondere alle esigenze attuali, alimentando anzi sempre più quel distacco tra legge e vita che cominciò a profilarsi nel 1955, quando, con lo « Schema di sviluppo della occupazione e del reddito », si affermarono situazioni nuove e compiti di maggiore impegno in materia di preparazione professionale delle forze di lavoro.

In particolare, oggi, la formazione professionale dei lavoratori, mentre anche sul piano internazionale va sempre più imponendosi alla generale attenzione (basti citare la Raccomandazione n. 117 adottata dall'OIL nel giugno 1962 e i « Princìpi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale », approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE nell'aprile del 1963), sul piano interno appare – come si è accennato – un elemento essenziale della politica di piano perseguita dal Governo, nel cui generale contesto va disciplinata e articolata affinché possa corrispondere quantitativamente e, ancora più, qualitativamente alle esigenze dello sviluppo economico e produttivo, nonché alla evoluzione, continua e

rapida, delle tecniche produttive e organizzative.

In questo clima e sulla base delle preziose esperienze compiute nel corso degli anni nonché delle indicazioni e dei suggerimenti espressi nelle sedi più qualificate (CNEL, Commissione di indagine sullo stato e sullo sviluppo della pubblica istruzione in Italia, Riunioni triangolari, Commissioni consultive di istituzione governativa, convegni e dibattiti, ecc.), sono maturate quindi le condizioni per una riforma che consenta di conferire alle istituzioni extrascolastiche di formazione professionale, cui deve sovrintendere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un più largo respiro ed una più idonea disciplina. Il problema cioè, non è più quello di limitarsi – come, in aderenza ai tempi, prevedeva, nella parte relativa all'addestramento professionale, il disegno di legge n. 740 presentato al Senato, nell'ottobre del 1959, dai Ministri *pro-tempore* della pubblica istruzione e del lavoro – ad una semplice ratifica legislativa di quanto il Ministero del lavoro è andato operando nel corso degli anni su un piano di fatto per supplire alle insufficienze e alle carenze della legge: oggi si tratta di affrontare con nuove, moderne concezioni i problemi della formazione professionale dei lavoratori, quali si pongono attualmente e si proiettano nell'immediato futuro, mirando essenzialmente a questi scopi:

1) garantire al lavoratore una formazione globale, che non si esaurisca, cioè, nella mera professionalità, ma si risolva, nello spirito dell'articolo 35 della Costituzione, in veicolo di elevazione umana e di promozione sociale;

2) tecnicizzare al massimo gli interventi, nell'intento di pervenire a risultati che siano non solamente al più alto livello possibile, ma anche uniformi in tutte le sedi didattiche e, perciò, atti a garantire ai lavoratori, ovunque preparati, il conseguimento di qualifiche professionali di contenuto intrinseco sostanzialmente uguale e parimenti valide sul piano interno ed europeo;

3) razionalizzare e democratizzare le iniziative attraverso programmazioni da realizzarsi in stretta sintonia con il mondo del lavoro e con le aziende per assecondare i ritmi di espansione dell'economia e corrispondere, perciò, a concrete possibilità di occupazione. Ovviamente, ciò non vuol dire ripudio di quegli approfondimenti culturali ed educativi di cui si è fatto sopra cenno, ma vuole semplicemente significare che tali approfondimenti debbono essere intesi in senso complementare, così come, d'altronde, è già esplicitamente previsto per l'apprendistato;

4) puntare sul pluralismo delle istituzioni (bene inteso, di quelle *valide*) e sulla estrema flessibilità delle strutture formative in maniera che il sistema possa assumere la massima capacità diffusiva e capillare ed adeguarsi, prontamente ed agilmente, alle mutevoli situazioni economiche e sociali del Paese;

5) conferire agli attestati di qualifica, conseguiti al termine dei corsi, validità agli effetti dei rapporti contrattuali di lavoro, sia pure dopo un breve periodo di tirocinio nelle mansioni proprie della qualifica stessa;

6) dedicare particolare impegno alla preparazione e all'aggiornamento dei docenti, perché dalle loro capacità didattiche e pedagogiche dipende essenzialmente il buon esito delle attività formative;

7) assicurare alle attività di formazione professionale dei lavoratori finanziamenti *permanenti e adeguati*, atti a consentire il conseguimento degli obiettivi quantitativi previsti dal Programma quinquennale.

5. – I princìpi e le fondamentali esigenze delineate trovano concreta definizione nel presente disegno di legge, che ne propone la organica attuazione attraverso l'enunciazione di 27 articoli, raggruppati in cinque *titoli* rispettivamente dedicati al « campo di applicazione della legge », alla « formazione professionale dei lavoratori », agli « organi tecnici e di coordinamento », ai « finanziamenti », alle « norme finali ».

Il titolo I si esaurisce in un unico articolo che individua essenzialmente le categorie di lavoratori al cui orientamento e formazione professionale è chiamato a sovrintendere, per tutti i settori di attività economica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Tali categorie comprendono – oltre che gli apprendisti, i disoccupati, gli occupati, i lavoratori fisicamente minorati ed alcuni settori del lavoro non subordinato – tutti coloro che, assolto l'obbligo scolastico, non proseguono gli studi e si iscrivono nelle liste di collocamento: ovverosia, quella aliquota, tuttora cospicua, della popolazione giovanile che, dopo il periodo dell'obbligo scolastico, desidera inserirsi al più presto in un'attività lavorativa qualificata, senza percorrere, peraltro, la via dell'apprendistato.

Il titolo II comprende *quattro Capi*. I primi due, supplendo ad una avvertita carenza

della vigente legislazione, contengono una esauriente disciplina dei corsi professionali e delle sedi didattiche.

Quanto ai corsi – che debbono mirare anche a scopi di educazione umana e civica – vengono fissati anzitutto i requisiti per esservi ammessi, consistenti in un limite massimo di età variabile a seconda del tipo di corso e nella iscrizione degli aspiranti allievi nelle liste di collocamento, fatta ovviamente eccezione per coloro che, essendo già occupati, chiedono di partecipare a corsi di promozione e per coloro che intendono inserirsi in attività non subordinate, estranee alla vigente disciplina del collocamento.

La partecipazione ai corsi di formazione professionale, assistita da una opportuna tutela previdenziale, è gratuita e comprende la erogazione agli allievi del materiale didattico e dei testi di insegnamento nonché di eventuali, particolari forme di assistenza. È anche prevista la possibilità per gli allievi di una loro sistemazione in convitto, semi convitto o comunque a carattere convittuale.

Ai disoccupati avviati ai corsi compete, inoltre, un assegno per ogni giornata di effettiva frequenza. Per i giovani, invece, la possibilità di un'assistenza economica ha carattere straordinario in quanto può essere concessa in rapporto alla natura dei corsi o a particolari situazioni ambientali.

Agli allievi che superano le prove finali di esame viene rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale un attestato di qualifica che è valido ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e comunque non superiore a un anno, in mansioni proprie della qualifica stessa.

Le sedi didattiche sono costituite in via normale dai *Centri di formazione professionale*, consistenti in unità organiche di locali, attrezzature e personale, stabilmente adibiti allo svolgimento di corsi per lavoratori. Solo quando particolari esigenze lo richiedano, i corsi possono svolgersi presso sedi occasionali, sempre che esse soddisfino ugualmente a necessari requisiti di idoneità tecnica. I corsi, infine, possono svolgersi anche presso imprese, a determinate condizioni e in locali distinti da quelli di lavoro. Speciali corsi aziendali sono anche previsti presso imprese industriali che versino in particolari condizioni.

Norme dettagliate disciplinano l'istituzione e la gestione dei Centri, il riconoscimento della loro idoneità, la loro articolazione interna, il loro trasferimento territoriale, la loro trasformazione, fusione e sospensione.

All'*orientamento professionale* dei lavoratori è dedicato il Capo III, che, in un unico articolo, affida tale delicato intervento ad istituzioni specializzate che dispongono di adeguate attrezzature tecniche e di personale qualificato.

Il Capo IV, infine, si occupa del *personale direttivo e docente* con norme intese, da un lato, a promuoverne, secondo determinati indirizzi generali, la formazione e il periodico aggiornamento in corsi *ad hoc* e, dall'altro, a condizionare l'esercizio dell'attività didattica presso Centri e sedi occasionali alla iscrizione degli istruttori in appositi elenchi tenuti, per ciascuna regione, dagli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. Naturalmente, l'iscrizione negli elenchi presuppone il possesso di determinati requisiti, tra cui, principalmente, quelli di ordine culturale e professionale.

Il Capo IV si conclude garantendo al personale docente addetto ai corsi che presti la propria opera a tempo indeterminato un trattamento economico minimo.

Il titolo III disciplina, da un lato, gli organi tecnici di cui il Ministero del lavoro si avvale ai fini della formazione professionale dei lavoratori e, dall'altro, prevede l'istituzione di organismi centrali e periferici di coordinamento.

Gli organi tecnici sono:

1) *Il Comitato tecnico consultivo per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;*

2) *Il Centro di Magistero del lavoro.*

Il Comitato tecnico è organo generale di consulenza del Ministero ed è chiamato, in modo particolare, ad esprimere pareri in ordine alla programmazione degli interventi, al bilancio di previsione del « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori » (con riguardo, soprattutto, alle esigenze connesse con l'attuazione della citata programmazione), alla elaborazione di profili e programmi didattici, a talune particolari erogazioni a carico del Fondo.

Il Comitato tecnico è presieduto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si articola in sottocomitati ed è composto di pubblici funzionari e di esperti di varia prove-

nienza, tra cui assumono, anche sotto l'aspetto numerico, particolare rilevanza quelli espressi dal mondo della produzione e del lavoro che è il più direttamente interessato ai problemi della formazione professionale dei lavoratori.

Il Centro di Magistero del lavoro, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, persegue scopi di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione in materia di orientamento e di formazione professionale dei lavoratori nonché di formazione e di aggiornamento del personale docente. Il Centro, inoltre, svolge, a richiesta, attività di consulenza e di assistenza tecnico-didattica, formula proposte per l'istituzione di nuovi centri per la formazione e l'aggiornamento dei docenti e sovrintende, sotto il profilo tecnico-didattico, ai Centri nazionali già istituiti a tal fine.

Nello svolgimento della sua attività, il Centro si avvarrà della collaborazione del Ministero della pubblica istruzione e dell'opera di esperti.

Gli organi di coordinamento di cui è prevista l'istituzione sono:

a) *un Comitato interministeriale* a livello governativo, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) *appositi comitati*, su scala regionale, la cui composizione sarà determinata, di concerto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

L'istituzione del Comitato interministeriale trae giustificazione dall'esigenza di evitare che il sistema di formazione professionale dei lavoratori, disciplinato dalla presente legge, possa risolversi in un mondo chiuso; mentre invece, esso, oltre che inserirsi armonicamente nel contesto della generale programmazione economica, dovrà necessariamente raccordarsi e coordinarsi con le iniziative di formazione professionale promosse in altre sedi e, in modo particolare, con quelle svolte nell'ambito della scuola. E poiché, evidentemente, il coordinamento, *al centro*, non può attuarsi nell'ambito dei singoli sistemi e a livello, quindi, di singoli dicasteri, organismi od enti, è sembrato opportuno prevedere una struttura interministeriale e a livello governativo cui affidare tale delicatissimo compito nel quadro di una visione globale che sia espressione della politica governativa in materia di formazione professionale.

Anche in periferia, infine, le esigenze e i problemi di coordinamento dovranno trovare adeguata soluzione. Per questo, viene prevista l'istituzione di appositi Comitati, cui, sul piano della competenza territoriale, è attribuita importanza regionale, onde consentir loro di armonizzarsi con le potestà conferite alle Regioni, dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, in materia di istruzione artigiana e professionale.

Il titolo IV riguarda *i finanziamenti*, da attuarsi per mezzo del « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori ».

Il Fondo – che è lo strumento attraverso il quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al finanziamento di tutte le iniziative previste dalla legge – è finanziato secondo il sistema attualmente in vigore e, cioè, mediante contributi annui dello Stato e della gestione INPS per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Il disegno di legge termina con il *titolo V*, dedicato alle norme finali. Di esse meritano speciale menzione quelle inerenti ai controlli didattici e alla vigilanza amministrativa, alle attività di revisione dei rendiconti, ai cantieri-scuola (per i quali si prevede uno snellimento di procedure e un miglioramento del trattamento economico dei lavoratori interessati e del personale istruttore) nonché quelle che, al fine di adeguare l'azione del Ministero del lavoro ai compiti, impegnativi e complessi, cui lo chiama la legge, contemplano la possibilità, per il Ministero stesso, di avvalersi dell'opera di esperti.

A conclusione della legge, vengono abrogate tutte le norme con essa in contrasto o incompatibili, nonché in modo esplicito, il titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264 (ad eccezione del Capo V, riguardante i cantieri-scuola), l'articolo 2 – n. 4 – della predetta legge e l'articolo 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. Questi due ultimi articoli, riferendosi ai compiti consultivi affidati in materia di addestramento professionale e di corsi per apprendisti rispettivamente alla « Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati » e ad un apposito Comitato consultivo, istituito in seno alla Commissione centrale stessa, appaiono non più compatibili con le disposizioni della presente legge istitutive del Comitato tecnico.

6. – Nei princìpi cui si ispira, nelle finalità che intende perseguire, nella sua analitica strumentazione, il provvedimento che si è illustrato vuole aderire, di là da ogni rigi-

do schematismo, ad esigenze di *elasticità e di flessibilità*, come richiede la varia e multiforme realtà economica e sociale del nostro Paese, cui non si addicono, specie in rapporto al tanto delicato settore della formazione professionale, soluzioni aprioristiche e a senso unico.

Si tratta cioè di una legge « *quadro* » entro la quale, individuato e istituzionalizzato tutto ciò che riflette interessi e istanze di portata generale, potranno agilmente e duttilmente operare strutture in grado di adattarsi a situazioni variabili nel tempo e nello spazio e, perciò, in condizione di dare una pronta e valida risposta alle esigenze del mondo produttivo. Provvedimento « quadro » entro la cui cornice potranno anche muoversi, peraltro, le leggi e le iniziative regionali nei limiti della competenza attribuita alle Regioni dalla Costituzione in materia di « istruzione artigiana e professionale ».

A parte ciò, si confida che questa legge possa concorrere all'avvento di una più estesa sicurezza sociale, intesa nella più ampia accezione del termine, offrendo ai lavoratori quella preparazione professionale che è condizione essenziale del loro inserimento nel sistema produttivo del Paese, non in qualità di meri strumenti ma con la dignità di responsabili artefici. Ma si confida, anche e soprattutto, che nello spirito che la pervade – ancor più che nelle sue norme – questa legge riaffermi ed esalti, in tempo di esasperato tecnicismo, taluni valori perenni e insostituibili della personalità umana e possa contribuire, anche per questo verso, ad una ascesa completa e globale del lavoratore e, per suo mezzo, dell'intera società italiana.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO PRIMO

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sovrintende, per tutti i settori di attività economica, alla formazione e promozione professionale dei lavoratori, provvedendo:

a) alla qualificazione professionale di coloro che, adempiuto all'obbligo scolastico o da esso prosciolti a norma dell'articolo 8, comma 2°, della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, si iscrivano nelle liste di collocamento;

b) alla istruzione teorico-complementare degli apprendisti, in conformità alle disposizioni di legge in vigore;

c) al perfezionamento e alla riconversione delle capacità tecnico-professionali dei lavoratori occupati o disoccupati, i quali tendano a conseguire un più elevato livello di preparazione professionale od anche una diversa qualificazione professionale;

d) all'elevazione professionale dei lavoratori in possesso di particolari requisiti di capacità, al fine di permettere agli stessi, attraverso la frequenza di speciali corsi di promozione, l'acquisizione di più alte conoscenze tecniche;

e) alla qualificazione e alla riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati o sottoccupati i quali, a causa del loro stato di disoccupazione o sottoccupazione e in dipendenza di fattori economici e tecnico-produttivi, abbiano bisogno di acquistare, riacquistare o mutare rapidamente una qualifica professionale che agevoli il loro inserimento o reinserimento in attività lavorative ovvero aspirino alla piena occupazione;

f) alla formazione ed al perfezionamento professionale dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, degli artigiani, dei piccoli commercianti ed esercenti e loro familiari coadiuvanti adulti, dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile, nonché dei soci di cooperative di produzione e lavoro o di associazioni di lavoratori assimilabili;

g) alla qualificazione o al riadattamento professionale dei lavoratori fisicamente minorati, al fine del loro inserimento o reinserimento nelle normali attività lavorative;

h) alle iniziative intese a promuovere la preparazione pedagogico-didattica e l'aggiornamento tecnico-professionale del personale direttivo e insegnante addetto ai corsi di cui alla presente legge, anche ai fini del suo costante adeguamento alla evoluzione delle tecniche produttive e dei procedimenti didattici;

i) all'orientamento professionale dei giovani lavoratori che aspirino a frequentare corsi di qualificazione, al fine di agevolarne la libera scelta della professione, nonché all'orientamento professionale degli apprendisti e dei soggetti considerati al punto *f*) del presente articolo;

l) alle iniziative intese a promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale specializzato occorrente per le operazioni di orientamento professionale dei lavoratori.

TITOLO SECONDO

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

CAPO I.

I CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 2.

La formazione professionale di cui al precedente articolo 1 viene impartita, a scopi anche di educazione umana e di elevazione civica e culturale, in appositi corsi.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato tecnico di cui all'articolo 17:

a) elabora, nel quadro della generale programmazione economica e dei principi generali stabiliti dal Consiglio della Comunità economica europea, piani di formazione professionale a breve, a medio e a lungo termine. A tal fine il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale presenta preventivamente al Comitato interministeriale per la programmazione economica i piani predetti per il necessario coordinamento con la programmazione economica generale;

b) determina i programmi, la durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, il numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento entro un limite minimo ed un limite massimo, la ripartizione delle ore tra insegnamento teorico e addestramento pratico, nonché i profili professionali adeguandoli, per quanto possibile, a quelli degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

I provvedimenti di cui alla lettera *b*) del comma precedente sono adottati di intesa con il Ministero della pubblica istruzione quando riguardino i corsi per la qualificazione dei soggetti previsti alla lettera *a*) del precedente articolo 1.

ART. 3.

Per essere ammessi ai corsi di formazione professionale previsti dalla presente legge gli aspiranti debbono:

a) avere un'età non superiore a 23 anni compiuti per la partecipazione ai corsi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, ed una età non superiore a 55 anni compiuti per la partecipazione a corsi di qualificazione o riqualificazione professionale per disoccupati e a corsi di promozione sul lavoro;

b) essere iscritti nelle liste di collocamento ove appartengano a categorie di lavoratori per le quali tale iscrizione è prevista ai fini dell'avviamento al lavoro dalle vigenti disposizioni di legge, a meno che, essendo occupati, chiedano di partecipare a corsi di promozione sul lavoro.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate norme particolari per l'ammissione ai corsi previsti alle lettere *f*) e *g*) dell'articolo 1 nonché per la qualificazione e riqualificazione professionale dei cittadini stranieri residenti in Italia per motivi di lavoro, con particolare riguardo ai cittadini di Paesi membri della Comunità economica europea e dei Paesi in via di sviluppo.

ART. 4.

La partecipazione ai corsi è gratuita. Gli allievi fruiscono, oltre che del materiale didattico e dei testi di insegnamento, di quelle particolari forme di assistenza che, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono disposte, anno per anno, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a carico del « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 21, successivamente denominato « Fondo ».

Agli allievi che superano le prove finali di esame, classificandosi ai primi tre posti, sono conferiti premi consistenti in somme di denaro o in attrezzi di lavoro di corrispondente valore. L'ammontare dei premi e le modalità per la loro erogazione sono stabiliti annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione alle disponibilità di bilancio del « Fondo ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il Comitato tecnico di cui all'articolo 17, può disporre, altresì, in relazione alla natura dei corsi e alle esigenze di singole zone, il conferimento di speciali premi periodici o di indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione, nella misura da stabilirsi, anno per anno, con apposito provvedimento.

Per i lavoratori che frequentano corsi di formazione professionale può essere prevista una sistemazione in convitto, semiconvitto o comunque a carattere convittuale, le cui spese possono essere poste in tutto o in parte a carico del « Fondo ».

ART. 5.

Gli oneri di spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli istruttori teorici e pratici e degli allievi dei corsi previsti dalla presente legge sono a carico del « Fondo ».

Apposita convenzione con il competente Istituto assicuratore, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, deve, fra l'altro, prevedere la corresponsione diretta da parte del « Fondo » all'Istituto assicuratore di una somma globale annua, forfettariamente considerata a titolo di premio.

ART. 6.

Al termine del ciclo formativo gli allievi sono sottoposti a prove di esame secondo criteri e modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, udito il Comitato tecnico consultivo.

Gli allievi che abbiano superato le predette prove di esame conseguono un attestato di qualifica che è valido ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro dopo un periodo di occupazione, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva e comunque non superiore ad un anno, in mansioni proprie della qualifica stessa.

Nel periodo di occupazione di cui al comma precedente, il lavoratore può essere considerato come tirocinante, con diritto, in tal caso, alla retribuzione prevista dai contratti collettivi per gli apprendisti aspiranti al conseguimento della sua stessa qualifica. Inoltre, al lavoratore medesimo, se di età inferiore a 20 anni compiuti, si applicano le norme con-

tenute negli articoli 21, 22, 24, 26 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e sue successive modificazioni.

Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica è ammessa la richiesta nominativa e dell'attestato deve essere fatta menzione sul libretto di lavoro.

ART. 7.

Ai lavoratori disoccupati avviati ai corsi di qualificazione o riqualificazione professionale spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, un assegno giornaliero di 600 lire, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l'indennità giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta, per ogni giorno di effettiva frequenza, l'assegno di cui al comma precedente ridotto dell'importo dell'indennità o del sussidio percepito.

CAPO II.

I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LE ALTRE SEDI FORMATIVE.

ART. 8.

I corsi previsti dalla presente legge si svolgono, di norma, presso Centri di formazione professionale.

Per Centro di formazione professionale si intende una organizzazione dotata di un complesso di locali e di attrezzature stabilmente destinati allo svolgimento di corsi per lavoratori, cui sia adibito personale idoneo, scelto, per quanto riguarda gli istruttori teorici e pratici, tra gli iscritti in appositi elenchi tenuti dagli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione.

I Centri si articolano in reparti ed i reparti in posti-allievo.

In relazione a particolari esigenze i reparti possono anche essere dislocati presso sedi diverse da quella del Centro di cui fanno parte.

L'attività svolta nei Centri di formazione professionale deve riferirsi di norma a gruppi omogenei di mestieri e professioni.

Lo svolgimento di corsi di formazione professionale può essere eccezionalmente autorizzato presso sedi occasionali, a condizione che esse siano gestite dalle istituzioni pre-

viste nel primo comma del successivo articolo 9 e soddisfino, sotto il profilo tecnico-didattico, a necessari requisiti di idoneità.

ART. 9.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Centri di formazione professionale, di cui al precedente articolo, possono essere promossi e gestiti, sotto la loro responsabilità, solamente da istituzioni che, senza scopi di lucro, perseguono, a norma di statuto, in modo esclusivo o prevalente, finalità di formazione professionale dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale coordina e promuove l'azione pubblica in materia di formazione professionale, ferme restando le competenze di altri Ministeri previste da norme particolari per l'organizzazione di corsi speciali.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si pronuncia, in relazione a concrete esigenze di mercato, sulle richieste di apertura di nuovi Centri o di nuovi reparti e, ove esse siano accolte, sulla idoneità tecnica dei Centri o dei reparti stessi. A quest'ultimo fine, il Ministero medesimo determina, con ogni eventuale successivo aggiornamento, il complesso delle attrezzature tecniche di cui i singoli reparti debbono essere dotati per un proficuo svolgimento dei corsi. La dichiarazione di idoneità costituisce per i Centri e per i reparti condizione indispensabile per ottenere la sovvenzione dei corsi autorizzati, nei limiti delle disponibilità annue del « Fondo » e nei modi e con i criteri da stabilirsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato tecnico consultivo. Per esigenze di adeguamento delle strutture didattiche alle necessità della formazione professionale dei lavoratori, la sovvenzione dei corsi può essere condizionata alla trasformazione di singoli Centri o reparti, al trasferimento dei Centri in altra località o al trasferimento di singoli reparti presso altri Centri appartenenti alla stessa istituzione nonché alla fusione di Centri appartenenti alla stessa istituzione o di reparti appartenenti allo stesso Centro.

ART. 10.

Per constatata inadeguatezza tecnico-didattica nonché per gravi accertate irregolarità amministrativo-contabili, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può procedere alla sospensione della attività o alla re-

voca del riconoscimento di idoneità concesso ai singoli Centri o ai singoli reparti di un medesimo Centro.

La sospensione comporta l'interruzione delle sovvenzioni a carico del « Fondo » fino a quando non siano venute meno le ragioni della sospensione medesima.

Alla sospensione dell'attività di Centri o di singoli reparti, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può procedere anche per motivi inerenti ad esigenze di programmazione degli interventi nel settore della formazione professionale dei lavoratori.

La revoca comporta, in ogni caso, la cessazione delle sovvenzioni da parte del « Fondo » ed è obbligatoria quando riguardi Centri o reparti già incorsi, per motivi didattici o amministrativi, nella sospensione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai corsi svolti presso imprese o presso sedi occasionali.

ART. 11.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato di cui al successivo articolo 17, può autorizzare e sovvenzionare, a carico del Fondo e nei limiti dell'apposito stanziamento annuo di bilancio, lo svolgimento di corsi di formazione professionale anche presso imprese, con più di duecento dipendenti, che ne facciano richiesta. Analogamente più imprese, esercenti la stessa attività economica e con meno di duecento dipendenti ciascuna, possono chiedere di istituire corsi interaziendali; in tal caso, la responsabilità della gestione dei corsi è assunta dall'impresa presso cui i corsi stessi sono attuati.

Le imprese previste dal comma precedente rivolgono domanda documentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il proprio parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione. I corsi autorizzati debbono svolgersi, secondo le direttive stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato tecnico consultivo, in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla sua normale attività.

ART. 12.

Le imprese industriali non a ciclo stagionale con almeno duecento dipendenti, che si trovino in fase di riconversione produttiva, ovvero di ampliamento o di ammodernamento degli impianti od anche di aggiornamento tec-

nico dei processi produttivi, possono chiedere l'istituzione di corsi di riqualificazione della durata massima di otto mesi per i propri lavoratori che intendano frequentarli.

Le esercitazioni dei lavoratori possono aver luogo nei reparti di produzione.

Le imprese previste dal presente articolo rivolgono domanda motivata e documentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime, entro 15 giorni dalla richiesta, il proprio parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

Agli allievi frequentanti viene corrisposto da parte dell'impresa un assegno fisso, per ogni giornata di effettiva frequenza, in misura non inferiore ai minimi salariali correnti per la qualifica da conseguire. Agli stessi sono altresì corrisposti gli assegni familiari, a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, secondo le norme vigenti.

Il Fondo per la formazione professionale dei lavoratori rimborserà alle imprese promotrici, su presentazione di un unico rendiconto finale o di rendiconti mensili parziali, lire 1.100 per ogni allievo e per ciascuna giornata di effettiva frequenza dei corsi, nonché l'intero ammontare degli oneri assicurativi e previdenziali afferenti agli allievi medesimi per la durata del ciclo addestrativo.

Il trattamento di cui al quarto comma del presente articolo non è dovuto quando ricorrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, i presupposti per l'intervento della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e finché operi tale intervento.

In caso di nuove iniziative d'impianto, in località ove sia accertata carenza di manodopera qualificata, le medesime imprese e quelle industriali di nuova costituzione che prevedono di occupare almeno 100 lavoratori possono essere autorizzate a istituire corsi di qualificazione per lavoratori disoccupati secondo le modalità e con le provvidenze previste dal presente articolo, purché si impegnino ad assumere, al termine dei corsi medesimi, gli allievi idonei.

CAPO III.

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI.

ART. 13.

All'orientamento professionale dei soggetti di cui al punto *i*) dell'articolo 1 provvedono istituzioni specializzate che, disponendo di

adeguate attrezzature tecniche e di personale qualificato, siano appositamente autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato tecnico consultivo.

Gli oneri di spesa per gli interventi di orientamento professionale sono a carico del « Fondo », nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Il corrispettivo per le singole prestazioni è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura forfettaria per ogni soggetto assistito.

CAPO IV.

PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E INSEGNANTE.

ART. 14.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina gli indirizzi generali da seguire per la preparazione, in appositi corsi, del personale direttivo e insegnante e per l'aggiornamento di quello già in servizio.

Per l'ammissione a corsi di cui al precedente comma, gli aspiranti debbono:

1) godere di buona reputazione ed essere immuni da condanne penali per delitti dolosi o preterintenzionali;

2) avere superato il 21° anno di età;

3) avere svolto attività professionale corrispondente all'insegnamento cui aspirano, per un periodo non inferiore a due anni;

4) essere in possesso di adeguati titoli ed avere superato presso i Centri di formazione apposite prove di ammissione, rispondenti, gli uni e le altre, a criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato tecnico consultivo.

Nel periodo di frequenza dei corsi di preparazione o di aggiornamento, gli allievi possono fruire di indennità, a carico del « Fondo », nella misura e con i criteri stabiliti annualmente dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

È fatto obbligo alle istituzioni e alle aziende che gestiscono corsi di formazione professionale a norma della presente legge, di dare la preferenza, nelle assunzioni di nuovo personale insegnante, a parità di altri requisiti richiesti, a coloro che siano stati preparati in appositi corsi nonché di promuovere le iniziative necessarie al periodico aggiornamento del personale predetto.

ART. 15.

Per essere ammessi all'insegnamento nei corsi di formazione professionale di cui alla presente legge, gli aspiranti debbono essere iscritti in apposito elenco tenuto, per ciascuna regione, dal corrispondente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, gli interessati debbono soddisfare ai seguenti requisiti:

1) godere di buona reputazione ed essere immuni da condanne penali per delitti dolosi o preterintenzionali;

2) essere in possesso, se istruttori teorici, di un titolo di studio non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado e adeguato alla natura ed al livello dell'insegnamento;

3) essere in possesso, se istruttori pratici, di documenti atti a provare una concreta esperienza professionale o didattica per un periodo non inferiore a quattro anni nonché di un titolo di studio non inferiore a quello di scuola media secondaria di primo grado ovvero di una istruzione equipollente a quella dell'obbligo scolastico, da accertarsi a cura di apposita Commissione istituita presso ciascun Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta nei modi stabiliti con proprio decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Di dette Commissioni fa parte un rappresentante del Provveditore agli studi del capoluogo di Regione.

L'iscrizione degli interessati nell'elenco regionale diviene definitiva dopo un anno di insegnamento, su giudizio favorevole dell'Ente per il quale i suddetti hanno svolto la propria opera professionale e della Commissione di cui al punto 3) del precedente comma.

Gli istruttori pratici che hanno superato le prove finali di esame presso il Centro di cui al successivo articolo 19, sono iscritti, senza altre formalità, nell'elenco regionale, salvo il disposto del secondo comma – punto 1) – e del terzo comma del presente articolo.

Sono cancellati dall'elenco regionale coloro che non siano più in possesso del requisito di cui al punto 1) del presente articolo e coloro che siano stati allontanati dall'insegnamento per gravi motivi disciplinari. Sono del pari radiati coloro che per più di 5 anni consecutivi non abbiano svolto attività didattica.

Gli istruttori pratici che alla data di entrata in vigore della presente legge non sia-

no in possesso dei requisiti previsti al punto 3) del secondo comma del presente articolo, sono iscritti in un elenco speciale e possono continuare ad esercitare la loro attività didattica nei corsi sovvenzionati dal « Fondo » per un periodo massimo di tre anni. Per ottenere l'iscrizione negli elenchi normali, essi possono chiedere di essere sottoposti ad un apposito esame le cui modalità sono determinate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, udito il Comitato tecnico consultivo.

La spesa per il funzionamento delle Commissioni regionali di cui al secondo comma, n. 3, del presente articolo è a carico del Fondo.

ART. 16.

Il trattamento economico del personale insegnante che presta a tempo indeterminato la propria attività nei corsi di cui alla presente legge non può essere inferiore, avuto riguardo alla materia dell'insegnamento e al tipo di corso, a quello previsto dai contratti collettivi per gli insegnanti di scuole gestite da Istituti non statali di educazione e di istruzione.

TITOLO TERZO

ORGANI TECNICI E DI COORDINAMENTO

ART. 17.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un « Comitato tecnico consultivo per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori », quale organo generale di consulenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nelle materie citate.

In particolare, il Comitato, oltre a quelli conferitigli da altri articoli della presente legge, ha i seguenti compiti:

a) esprime parere in ordine ai piani di formazione professionale di cui all'articolo 2 e ad eventuali modifiche da apportare ai piani stessi nel quadro della generale programmazione economica;

b) esprime parere sul bilancio di previsione del « Fondo » con particolare riguardo alla ripartizione delle somme disponibili tra i vari capitoli di spesa, anche in relazione alle necessità connesse con l'attuazione dei piani di cui alla precedente lettera *a*);

c) esprime parere sulla elaborazione di profili e programmi didattici;

d) esprime parere sui criteri da seguire per la preparazione e l'aggiornamento degli istruttori pratici e per la istituzione di appositi Centri nazionali per la formazione del personale insegnante;

e) esprime parere sulla erogazione, a carico del « Fondo », di contributi alle istituzioni e agli Enti di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge, da destinarsi al miglioramento delle strutture organizzative, all'istituzione di nuovi Centri, all'acquisto o al rinnovo delle attrezzature tecnico-didattiche, alle spese generali di amministrazione;

f) esprime parere su ogni altra questione relativa all'orientamento e alla formazione professionale dei lavoratori sottopostagli dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I pareri del Comitato tecnico consultivo, nelle materie previste dal precedente comma e da altri articoli della presente legge, sono obbligatori, ma non vincolanti.

ART. 18.

Il Comitato tecnico-consultivo, di cui al precedente articolo 17, è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da uno dei Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, e si compone:

a) del Direttore generale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori e di altri due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

b) del Direttore generale dell'istruzione professionale;

c) del Direttore generale per l'attuazione del programma;

d) di un funzionario dei Ministeri della pubblica istruzione, del tesoro, della difesa, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, della marina mercantile, del turismo e spettacolo, della sanità, designati dai Ministri competenti, nonché di un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord;

e) di 3 membri, esperti nella materia, in rappresentanza dei lavoratori;

f) di 3 membri, esperti nella materia, in rappresentanza dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

g) di 5 membri, in rappresentanza degli enti e delle istituzioni a carattere nazionale

aventi per scopo l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori;

h) di un funzionario della Cassa per il mezzogiorno designato dal presidente della Cassa stessa;

i) di 3 esperti direttamente prescelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le funzioni di vice-presidente sono espletate dal Direttore generale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori.

I membri di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) sono scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative e delle più importanti istituzioni a carattere nazionale che operano nel settore dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Il Comitato può invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di particolari questioni, esperti nonché rappresentanti di Enti o Amministrazioni non inclusi nella sua composizione.

Per lo svolgimento dei compiti affidatigli, il Comitato procede alla costituzione nel suo seno di sottocomitati tecnici.

Le funzioni di segreteria tecnica ed amministrativa del Comitato sono espletate da un apposito Ufficio, da istituirsi presso la Direzione generale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori, diretto da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, il quale assume le funzioni di Segretario del comitato.

Ai lavori del Comitato e dei sottocomitati possono partecipare, senza diritto a voto, i funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direttamente competenti nelle materie trattate.

Sono a carico del « Fondo » i compensi ai componenti del Comitato e della segreteria da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, nonché ogni altra spesa necessaria al funzionamento del Comitato e dei sottocomitati.

ART. 19.

È istituito presso la Direzione generale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori, del Ministero del la-

voro e della previdenza sociale, il Centro di Magistero del lavoro.

Esso è chiamato a svolgere:

a) attività di studio, di ricerca, di sperimentazione in materia di orientamento e di formazione professionale, nonché in materia di formazione e aggiornamento del personale docente;

b) attività di consulenza e di assistenza tecnico-didattica nei confronti ed a richiesta delle istituzioni che operano nel settore dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori;

c) attività dirette a promuovere scambi di esperienze nel campo della formazione professionale tra le istituzioni italiane del settore e tra queste e quelle straniere, l'aggiornamento dei mezzi didattici nonché ogni opportuna iniziativa intesa a raccogliere, diffondere e scambiare qualsiasi utile informazione e documentazione;

d) attività diretta a formulare proposte per la istituzione, a spese del Fondo della formazione professionale dei lavoratori, di nuovi centri per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.

Il Centro sovrintende, sotto il profilo tecnico-didattico, alle attività dei Centri nazionali per la formazione e l'aggiornamento del personale docente, finanziati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Centro è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata e si articola in quattro settori rispettivamente per l'industria, l'artigianato, il commercio e l'agricoltura.

Nello svolgimento della sua attività, il Centro si avvale della collaborazione del Ministero della pubblica istruzione, nonché dell'opera di esperti nel campo della formazione professionale.

Agli esperti prescelti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, speciali incarichi professionali, con la remunerazione da stabilirsi, di concerto con il Ministro del tesoro, nel decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Il Centro predispone le convenzioni per il conferimento ad enti specializzati, ancorché stranieri, di particolari indagini o studi.

Tali convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese di cui al sesto e settimo comma del presente articolo sono a carico del Fondo per la formazione professionale dei lavoratori.

ART. 20.

Per il coordinamento, a livello governativo, delle attività sia scolastiche che extrascolastiche di formazione professionale, è istituito un apposito Comitato interministeriale composto dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del bilancio, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali, dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile, per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. Il Comitato è presieduto dal Presidente del consiglio dei Ministri o, per sua delega, da uno dei ministri componenti il Comitato stesso.

Al coordinamento delle attività di formazione professionale di competenza dello Stato e al raccordo di dette attività con quelle delle Regioni, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario, provvedono, su scala regionale, appositi comitati, la cui composizione sarà determinata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. Di tali comitati fa parte almeno un rappresentante della Regione interessata, da questa designato. Per la Regione Trentino-Alto Adige, la rappresentanza in seno al comitato è assicurata da almeno due rappresentanti delle province di Trento e Bolzano, da queste rispettivamente designati.

Sono a carico del Fondo i compensi spettanti ai componenti dei comitati previsti dal precedente comma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5, e successive modificazioni.

TITOLO QUARTO

FINANZIAMENTI

ART. 21.

Il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, assume la denominazione di « Fondo per la formazione

professionale dei lavoratori » e costituisce un fondo speciale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e depositato presso un istituto di credito di diritto pubblico. Esso è lo strumento attraverso il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, alle spese previste dalla presente legge, alle spese necessarie per l'amministrazione e gestione del « Fondo » medesimo, nonché ad ogni altra eventuale spesa, comunque connessa con il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge.

Il « Fondo » è alimentato a norma delle disposizioni contenute nel secondo comma del richiamato articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché dai contributi già disposti da particolari disposizioni di legge, dai rimborsi del Fondo sociale europeo inerenti ad operazioni di formazione professionale, da ogni altra eventuale entrata proveniente da organismi nazionali ed internazionali o da privati.

Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, le disponibilità del « Fondo » dovranno essere annualmente impiegate, in misura non inferiore al cinquanta per cento, nei territori meridionali indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Il bilancio di previsione del Fondo, le sue eventuali variazioni nonché il rendiconto inerente alla gestione del Fondo stesso sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; contemporaneamente il rendiconto della gestione è presentato al Parlamento annesso al rendiconto generale dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono approvate le norme per l'amministrazione del « Fondo ».

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da apposito Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti – presidente – da un funzionario del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – e da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designati dalle rispettive amministrazioni. Per ognuno dei suddetti componenti deve essere designato e nominato un membro supplente. I compensi per i membri effettivi e supplenti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sono a carico del « Fondo ».

TITOLO QUINTO

NORME FINALI

ART. 22.

I beni immobili realizzati con i corsi di formazione professionale o con i cantieri-scuola e attualmente adibiti a sedi di Uffici di collocamento sono ceduti, a titolo gratuito, ai Comuni proprietari del suolo sul quale sorgono le costruzioni, ferma restando la loro originaria destinazione.

Gli immobili destinati ad uso di abitazione e già assegnati con promessa di futura vendita sono ugualmente ceduti ai Comuni, a titolo gratuito, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti dagli assegnatari. Nel caso di rinuncia da parte dei Comuni, gli immobili destinati ad abitazioni possono essere trasferiti in proprietà agli Istituti autonomi per le case popolari, competenti per territorio previa regolarizzazione con i singoli Comuni del diritto di proprietà del suolo ed alle condizioni richieste per la cessione in favore dei Comuni.

Gli immobili adibiti a sedi di Uffici del lavoro e della massima occupazione o di Ispettorati del lavoro, sono ceduti, a norma delle leggi che regolano la materia, al patrimonio indisponibile dello Stato.

Agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione sono delegate tutte le incombenze relative alle operazioni di cessione.

I beni mobili prodotti a mezzo delle esercitazioni pratiche dei corsi di formazione professionale, ove non superino il valore complessivo di lire 100.000 per singolo corso e siano suscettibili di arrecare un effettivo sollievo a categorie indigenti, possono essere assegnati gratuitamente, sentite le Prefetture, agli Enti comunali di assistenza o ad Enti di beneficenza ed assistenza, con preferenza, in quest'ultimo caso, per gli Enti gestori di Centri di formazione professionale che perseguano, a norma di statuto, anche le suddette finalità di beneficenza e assistenza. Ove il valore complessivo di tali beni superi il limite anzidetto, i beni sono posti in vendita, mediante pubblica gara, alle condizioni fissate dalla legge. Nel caso che la procedura di vendita si riveli infruttuosa, i beni prodotti possono essere assegnati, a titolo gratuito, agli Enti precedentemente indicati, ferma restando la preferenza per gli Enti gestori di Centri di formazione professionale che perseguano anche finalità di beneficenza e assistenza.

Il valore dei beni è fissato dal competente Ufficio tecnico erariale.

Gli utensili di rapido consumo possono essere ceduti in proprietà agli Enti gestori di corsi per essere utilizzati in future attività formative.

ART. 23.

La Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori istituita con la legge 22 luglio 1961, n. 628, assume la denominazione di Direzione generale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori.

Fermo restando il disposto dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, il controllo e la vigilanza di carattere amministrativo, tecnico e finanziario sulle attività di orientamento e formazione professionale dei lavoratori e dei cantieri scuola previste dalla presente legge spettano, oltre che all'Ispettorato del lavoro in base alle sue competenze istituzionali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale dell'orientamento e della formazione professionale dei lavoratori, che li esercita, occorrendo, a mezzo di ispezioni.

Per gli studi necessari alla predisposizione dei piani di intervento, per l'assistenza tecnico-didattica ai Centri di formazione professionale, per il coordinamento regionale ed interprovinciale delle attività degli Enti e dei Centri, nonché per ogni altro studio e indagine connessi ai fini perseguiti dalla presente legge, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può assumere con contratto a termine, regolato dalle norme sull'impiego privato, esperti particolarmente qualificati fino al numero massimo di trenta.

Con apposito disciplinare, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di retribuzione e le altre necessarie ad integrare la disciplina del rapporto.

L'onere derivante dal terzo comma del presente articolo è a carico del « Fondo per la formazione professionale dei lavoratori ».

ART. 24.

Gli Enti gestori di corsi di formazione professionale, di corsi di istruzione teorico-complementare per apprendisti e di cantieri di lavoro e di rimboschimento devono rimettere, entro 60 giorni dalla chiusura dei medesimi, al competente Ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione, il rendiconto delle spese sostenute. Allo stesso obbligo sono tenute le imprese per i corsi da esse gestite a spese del « Fondo ».

Entro i successivi 180 giorni, esaminati i rendiconti, i predetti Uffici li trasmettono per il riscontro amministrativo-contabile alla Ragioneria regionale dello Stato competente per territorio.

Qualora entro il termine di due anni dalla data di ricevimento non siano state mosse osservazioni dalla predetta Ragioneria in ordine a tali rendiconti gli stessi si intendono discaricati, salva in ogni caso la competenza delle Delegazioni regionali della Corte dei conti cui vanno inoltrati.

Le istituzioni e gli Enti cui siano stati erogati contributi ai sensi del precedente articolo 17, secondo comma lettera *e*) sono tenuti a rendere il conto, nei termini previsti dal decreto di concessione, dell'utilizzazione dei contributi stessi, per il riscontro di cui ai precedenti comma.

ART. 25.

Le attrezzature tecniche appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, salvo quelle del Ministero della difesa, e finora utilizzate per il perseguimento delle finalità di formazione professionale attribuite dalla presente legge alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono devolute a quest'ultimo, previe intese con le Amministrazioni interessate, per essere successivamente cedute in uso ad Enti gestori di corsi di formazione professionale.

ART. 26.

Le disposizioni di cui agli articoli 59 - ultimo comma - e 60 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri-scuola previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Oltre ai maggiori oneri di cui al comma precedente, il Fondo per la formazione professionale dei lavoratori assume a proprio carico, per i predetti cantieri-scuola:

a) le spese per il trattamento economico del personale istruttore entro il limite di otto ore giornaliere di effettivo lavoro e nella misura oraria di lire 450 per l'istruttore e di lire 410 per l'aiuto istruttore;

b) le spese per la tutela previdenziale del personale di cui alla precedente lettera *a*);

c) le spese per il trattamento economico della mano d'opera specializzata adibita ai singoli cantieri, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 2.200 *pro-capite* per ogni giornata di effettivo lavoro;

d) la spesa per eventuali contributi per l'acquisto di materiali. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite di un milione di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo.

ART. 27.

I compiti di consulenza attribuiti dall'articolo 2 - n. 4 - della legge 29 aprile 1949, n. 264, alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati restano limitati alla materia dei cantieri-scuola. Le spese per il funzionamento della predetta Commissione sono a carico del « Fondo » solo quando essa è chiamata a dar parere sulla istituzione dei cantieri medesimi.

È soppresso il Comitato consultivo previsto dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

È abrogato il Titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, ad eccezione del Capo V, nelle norme non incompatibili con quelle contenute nella presente legge, e dell'articolo 62, secondo comma.

È altresì abrogata ogni disposizione in contrasto o incompatibile con quelle della presente legge.